

Ricorso proposto il 10 agosto 2022 — Cecoforma e Sopexa / REA**(Causa T-493/22)**

(2022/C 380/26)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrenti: Conception, études et coopération de formation (Cecoforma) (Liegi, Belgio), Société pour l'expansion des ventes des produits agricoles et alimentaires (Sopexa) (Parigi, Francia) (rappresentanti: B. Schutyser e R. Meylemans, avvocati)

Convenuta: Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, non datata, ma notificata alla Cecoforma il 20 luglio 2022, di aggiudicare il lotto 1 dell'appalto pubblico (REA/2021/OP/0002) riguardante l'organizzazione di eventi e campagne di promozione e informazioni di mercato nei paesi terzi per il settore agroalimentare alla One (Gopa Com, Edelman Public Relations Worldwide SA, Opera Business Dreams SL) anziché alla Cecoforma e alla Sopexa;
- condannare l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 296, secondo comma, TFUE, dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 170, paragrafo 3, del regolamento finanziario ⁽¹⁾, dei punti 23 e 31 dell'allegato I del regolamento finanziario, dei principi generali di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento nonché su un errore manifesto di valutazione. A tale proposito, le ricorrenti sostengono che l'Agenzia non ha proceduto ad un esame del carattere a prima vista anormalmente basso dell'offerta presentata dall'offerente a cui è stato aggiudicato l'appalto, o ha ritenuto che l'offerta presentata da quest'ultimo non fosse anormalmente bassa, o ha accettato le giustificazioni di quest'ultimo e ritenuto che la sua offerta non fosse anormalmente bassa.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 296, secondo comma, TFUE, dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli 167, paragrafo 1, lettera a), e 168, paragrafo 6, del regolamento finanziario, del punto 30.2, lettera c), dell'allegato I del regolamento finanziario e dei principi generali di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Le ricorrenti ritengono che l'Agenzia non abbia proceduto ad una verifica della regolarità delle offerte, o che abbia erroneamente considerato che l'offerta presentata dall'aggiudicatario fosse regolare.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

Ricorso proposto l'11 agosto 2022 — UGA Nutraceuticals / EUIPO — BASF (OMEGOR)**(Causa T-495/22)**

(2022/C 380/27)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: UGA Nutraceuticals Srl (Gubbio, Italia) (rappresentanti: M. Riva, J. Graffer e A. Ottolini, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)